



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**29/2012**

**MAGGIO/4/2012 (\*)**

*15 Maggio 2012*

**LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE HA FISSATO L'ITER  
PROCEDIMENTALE PER  
L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  
IN MATERIA DI  
"ANTIRICICLAGGIO" CON  
RIGUARDO ALLE VIOLAZIONI DI  
CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE  
OLTRE LA SOGLIA LEGALE DEI  
MILLE EURO.**

Dopo aver analizzato, con il numero 24 di questa rubrica, il contenuto della corposa Circolare G.d.F. del 19.3.2012 n° 83607, proseguiamo l'esame della

normativa "antiriciclaggio" – segnatamente *nell'iter* sanzionatorio -, alla luce della circolare n° 2 del 16 gennaio scorso del Ministero dell'Economia e Finanze.

Come ben noto, a **decorrere dal 6.12.2011**, l'art. 12, comma 1, D.L. n. 201/2011, c.d. "*Salva Italia*", ha ridotto a **€ 1.000** il limite per l'utilizzo:

- del **denaro contante**;
- degli **assegni** bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari c.d. "*liberi*";
- dei **libretti di deposito** bancari o postali al portatore.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (professionisti, CAF, intermediari finanziari, ecc.), **devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato** (in precedenza al MEF) le **infrazioni circa l'uso del contante** delle quali hanno avuto cognizione nello svolgimento delle loro funzioni.

Sarà compito della **singola Ragioneria territoriale dello Stato** effettuare l'**immediata comunicazione** all'Agenzia delle Entrate che attiverà i conseguenti controlli fiscali.

Si rammenta che la citata comunicazione, ex art. 51, D. Lgs. n. 231/2007 "***è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa***". In tal caso gli elementi "***devono essere correttamente indicati nella comunicazione (vedere fac-simile allegato)*** così da consentire all'Amministrazione di ***valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante***".

***Con la circolare n. 2 del 16.01.2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze*** ha diramato le istruzioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato per l'attività sanzionatoria da porre in essere ai sensi dell'articolo

2, comma 4 bis, del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 in virtù del quale a decorrere dal 1° settembre 2011 **le sanzioni di cui all'articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007** sono applicate attraverso gli Uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Di seguito si indicano le sanzioni applicabili per le violazioni di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000 euro.**

### **REGIME SANZIONATORIO**

Va evidenziato che per le violazioni del divieto in esame, l'art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l'applicazione della sanzione:

- **dall'1% al 40%** dell'importo trasferito;  
oppure
- **dal 5% al 40%** dell'importo trasferito, se **superiore a € 50.000**;

Ai sensi dell'art. 58 comma 8 primo periodo del DLgs. 231/2007, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.

**La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.**

**In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione** alla Ragioneria Territoriale dello Stato **da parte dei soggetti sopra specificati (tra cui anche i professionisti) è applicabile la sanzione dal 3% al 30%** dell'importo dell'operazione e comunque **non inferiore a € 3.000.**

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, DL n. 201/2011, **non costituiscono infrazione** le violazioni del **limite di € 1.000**, commesse nel periodo compreso **tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012.**

Alla luce di tale "moratoria", assumono, di fatto, rilevanza per la comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato solo le **violazioni riscontrate dall'1.2.2012.**

## FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Come disposto dall'art. 60, D.Lgs. n. 231/2007 ***le violazioni in materia di antiriciclaggio sono contestate ai sensi della Legge n. 689/81*** contenente disposizioni in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio, il cui *iter* è stato riepilogato dal MEF nella citata Circolare n. 2. L'iter per l'applicazione delle sanzioni è suddiviso in **cinque fasi**:

- ***Contestazione e decadenza;***
- ***Istruttoria;***
- ***Decretazione;***
- ***Notifica;***
- ***Esecuzione.***

### ***Contestazione e decadenza***

La prima fase del procedimento sanzionatorio concerne la **contestazione** della violazione, conseguente alla **comunicazione** effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti.

L'ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e precedibile, ha **90 giorni** di tempo dal protocollo di arrivo della stessa **per notificare la contestazione all'autore della violazione**. Detto termine è chiaramente interrotto ove l'ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.

## ***Istruttoria***

Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l'**istruttoria**, nel corso della quale possono essere inviate, **entro i 30 giorni** dalla notifica, **memorie difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione.**

Il MEF precisa che questi termini possono essere allungati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l'eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.

## ***Decretazione***

A questo punto, si procede alla **decretazione della sanzione**, ovvero al **proscioglimento** nel merito o all'**archiviazione** per motivi procedurali (ad es. decadenza o prescrizione).

Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere **congrua ed esaustiva**, dovendo fornire elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte.

## ***Notifica***

Alla decretazione fa seguito la notifica del **provvedimento sanzionatorio** alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire **entro cinque anni** dal momento dell'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni (ai sensi della L. n. 689/1981).

***Tali termini sono opponibili dalla parte e rilevabili dall'Ufficio.***

## ***Esecuzione***

***A seguito della notifica del decreto, scaduti i termini di impugnabilità, oppure nel caso in cui non sia presentato ricorso con sospensione dell'esecuzione da parte del giudice, l'Ufficio dopo aver***

***emesso una lettera di sollecito di pagamento, procede all'iscrizione a ruolo dell'ammontare della sanzione tramite Equitalia.***

Ai sensi degli artt. 22, Legge n. 689/81 e 6, D.Lgs. n. 150/2011, il ricorso contro il decreto sanzionatorio va presentato entro 30 giorni dalla notifica del decreto (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) dinnanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

### **DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI TRAMITE OBLAZIONE**

Si rammenta infine che, come previsto dall'art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, per le **violazioni sopra esposte di importo non superiore a € 250.000** è possibile utilizzare ***l'oblazione ex art. 16, legge n. 689/81*** che comporta il pagamento di una **somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole** e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, **pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.**

Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di € 20.000 può essere definita con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 400 (20.000 x 2%).

**Non è prevista l'oblazione** in caso di **mancata comunicazione** alla Ragioneria territoriale dello Stato delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Segue

### ***FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE***

Spett.le

**RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO**

**di** .....

**Oggetto:** Comunicazione violazione limitazioni all'utilizzo del denaro contante ex art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Il sottoscritto ... ..... in relazione alla propria attività di Consulente del Lavoro, è stato incaricato dalla società Alfa srl, con sede in ....., partita IVA/C.F. ...., della tenuta delle relative scritture contabili.

In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia che la fattura n. ... del ..... per un totale di € ....., IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del sig. .... residente a ....., C.F. .... è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni disposte dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Luogo, data .....

Firma

.....

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**